PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 4

Assunzioni obbligatorie ed altri benefici

Restano fermi fino al 31 dicembre 1977 tutti i benefici previsti per i profughi e i rimpatriati in materia di collocamento al lavoro (legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive integrazioni), di assegnazione di alloggi (articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137), di attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale (articolo 28 della citata legge 4 marzo 1952, n. 137), di preferenze per l'emigrazione (art. 29 della stessa legge n. 137). Le aliquote previste dall'art. 11, primo comma, e dall'art. 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1%, da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, che non abbiano superato il 55° anno di eta' e siano disoccupati. Le assunzioni previste dal precedente comma sono disposte, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche in soprannumero, con riassorbimento - fatti salvi le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge ed i concorsi indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto - con le successive vacanze di organico. La facolta' di assumere anche in soprannumero e' attribuita esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato Si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto hanno vigore fino al 17 luglio 1973. Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' elevata al trenta per cento; almeno la meta' di tale aliquota sara' assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969. La disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n. 144. Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando, in materia di assegnazione degli alloggi, la competenza della commissione provinciale di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla Libia hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche se non in possesso dei requisiti di residenza e di effettuato versamento dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge stessa e dalle lettere a) e b) dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471. Agli effetti della formazione delle graduatorie previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente

della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, sono assegnati di diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque punti per il bisogno di alloggio. Alle domande dei concorrenti suddetti e' altresi' assegnarlo, di diritto, il punteggio massimo di quattro punti per il requisito di anzianita' di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 del sopra citato decreto n. 1471. Agli effetti dei termini stabiliti per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) e dall'Istituto nazionale per le case per gli impiegati dello Stato (INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, limitatamente agli alloggi da assegnare nel comune ove i rimpatriati esplicano la loro attivita' lavorativa o professionale od ove essi ritengano di fissare il proprio domicilio. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1970, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-4-assunzioni-obbligatorie-ed-altri-benefici/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it